

Civile Sent. Sez. 5 Num. 25007 Anno 2015

Presidente: DI BLASI ANTONINO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 11/12/2015

**SENTENZA**

sul ricorso 11025-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

**contro**

2015

3494

VERSACE BECK DANIEL PAUL, VERSACE BECK ALLEGRA DONATA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA D'ARACOELI 1, presso lo studio dell'avvocato GUGLIELMO MAISTO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO CERRATO giusta delega



in calce;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. ~~244~~4/2008 della COMM.TRIB.REG.  
di MILANO, depositata il 17/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 18/11/2015 dal Consigliere Dott.  
FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l'Avvocato GAROFOLI che ha  
chiesto l'accoglimento;

uditi per i controricorrenti gli Avvocati MAISTO e  
CERRATO che hanno chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso  
per il rigetto del ricorso.



11025-09

## Svolgimento del processo

In data 15-7-1997 si apriva la successione del noto stilista Gianni Versace.

L'eredità era devoluta per testamento ad Allegra Donata Versace Beck, istituita erede universale, la quale, unitamente al legatario Daniel Paul Versace Beck, impugnava dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Milano un avviso di liquidazione notificato il 1°-6-2005 in rettifica del valore della partecipazione per il 50 % nella Gianni Versace s.p.a.

Radicatosi il contraddittorio, l'adita commissione accoglieva il ricorso, e la sentenza, appellata dall'amministrazione, veniva confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia.

La commissione regionale reputava correttamente accolta in primo grado l'eccezione di decadenza dal potere di rettifica, essendo infruttuosamente decorso il termine di cui all'art. 27, 3° comma, del d.lgs. n. 346 del 1990 a partire dal pagamento della prima rata dell'imposta, stante la dilazione ottenuta dalla parte contribuente.

Nel merito in ogni caso la commissione reputava infondata la considerazione dell'ufficio secondo cui le vicende patrimoniali della società, successive all'approvazione del bilancio, avrebbero potuto aver rilievo solo se caratterizzate da eccezionalità e da imprevedibilità. Ed

Successione –  
rettifica e  
liquidazione –  
valore della  
partecipazione  
in società di  
capitali – art.  
16 d.lgs. n.  
346-90 –  
mutamenti  
successivi  
all'ultimo  
bilancio  
approvato –  
bilancio  
successivo  
infrannuale  
non approvato  
– rilevanza -  
esclusione





egualmente reputava infondata l'altra obiezione - sempre sollevata dall'ufficio - facente leva sulla non avvenuta regolare approvazione assembleare del bilancio infrannuale messo a base del minor valore esposto nella dichiarazione di successione, giacché il detto bilancio aveva comunque recepito gli effetti di pregresse delibere, anteriori al decesso di Versace, che avevano comportato a loro volta una riduzione delle attività imputate a riserva, per effetto della distribuzione di utili e di dividendi.

Avverso la sentenza d'appello, depositata il 17-3-2008, l'amministrazione ricorre per cassazione con quattro motivi.

Gli intimati resistono con controricorso e successiva memoria

#### Motivi della decisione

I. - Col primo motivo di ricorso l'amministrazione denuncia la violazione degli artt. 27, 3° comma, e 38, 1° comma, del d.lgs. n. 346 del 1990 in quanto, anche in caso di dilazione di pagamento, il termine di decadenza previsto dalla prima disposizione avrebbe dovuto farsi decorrere dal versamento dell'ultima rata, non potendo l'imposta considerarsi "pagata", per gli effetti discendenti sull'attività di rettifica e di liquidazione,



prima dell'adempimento integrale dell'obbligazione relativa all'imposta principale.

II. - Il motivo è fondato.

In ordine all'imposta di successione, l'art. art. 27, 3° comma, del d.lgs. n. 346 del 1990, nel testo conseguente al d.l. n. 323 del 1996, art. 10, 10° comma, conv. in l. n. 425 del 1996, dispone che "l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva, o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell'art. 34. La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale".

Come questa corte ha avuto modo di precisare, il pagamento della detta imposta principale costituisce il *dies a quo* del computo del termine di decadenza per l'esercizio del potere di rettifica e di liquidazione della complementare, e riguarda l'assolvimento dell'imposta previamente liquidata dall'ufficio in base alla dichiarazione del contribuente (v. Sez. 5^ n. 9960-15). Invero al fine di decidere sulla dichiarazione tributaria di successione, l'ufficio competente è fornito di due poteri: (a) l'uno, che si concretizza nella liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione, è



il potere di determinare l'imposta principale e l'imposta suppletiva di successione previo esercizio di un'attività di accertamento liquidatorio formale da effettuarsi entro il termine di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione (art. 27, 2° comma); (b) l'altro, che si concretizza nella eventuale rettifica della dichiarazione del contribuente e, conseguentemente, nella determinazione dell'imposta complementare di successione, è il potere manifestato da un accertamento tributario sostanziale, il quale, nel fattore tempo, è regolato dal ripetuto art. 27, 3° comma.

Ora il concetto di pagamento - che rappresenta il fatto rispetto al quale il provvedimento amministrativo tributario di determinazione dell'imposta complementare abbia a collocarsi "successivamente" ex art. 27, 3° comma - evoca la funzione estintiva dell'obbligazione liquidata in base alla dichiarazione.

E' vero che l'art. 38 del d.lgs. n. 346 del 1990 consente al debitore di ottenere una facilitazione a tal riguardo, effettuando il pagamento nella misura non inferiore al 20 % del dovuto (comprensivo di eventuali sanzioni e interessi) e dilazionando il residuo in rate annuali posticipate. Ed è vero che si tratta giustappunto di una modalità di estinzione del debito d'imposta - come detto



dalla commissione tributaria - rispetto al pagamento immediato.

Ma è altrettanto indubitabile che tale modalità rileva alla stregua di "pagamento" in quanto abbia infine determinato l'effetto proprio di estinzione del debito sottostante.

Poiché l'art. 27, 3° comma, ancora il *dies a quo* del termine di decadenza al fatto del pagamento, vale a dire all'effetto che ne consegue quanto all'obbligazione relativa all'imposta principale, è logico desumere che il decorso del termine presupponga, ai fini della complementare, l'effettivo adempimento dell'obbligazione detta; e che dunque debba essere computato a partire dalla data del versamento dell'ultima rata d'imposta.

III. - Col secondo motivo di ricorso l'amministrazione denuncia la violazione dell'art. 16, 1° comma, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990, dovendo considerarsi rilevanti ai fini della determinazione del valore del patrimonio netto assunto come base imponibile solo gli eventi eccezionali e non prevedibili in sede di redazione dell'ultimo bilancio pubblicato, e non anche, quindi, le operazioni relative a distribuzioni di dividendi effettuate nel corso dell'esercizio successivo a quello chiuso con l'approvazione del citato ultimo bilancio.



Col terzo motivo di ricorso, l'amministrazione denuncia la violazione dell'art. 16, 1° comma, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990, sostenendo che il patrimonio, ai sensi della norma citata, deve risultare da un bilancio, non solo approvato dall'assemblea dei soci, ma anche pubblicato; poiché non è ammissibile alcuna equiparazione di effetti giuridici tra la delibera assembleare di distribuzione degli utili e il bilancio, la commissione tributaria regionale non avrebbe potuto tener conto, al fine di determinare il patrimonio netto al momento dell'apertura della successione, di un atto (come il bilancio infrannuale) non approvato dall'assemblea, ove anche recettivo di effetti di anteriori delibere di distribuzione di dividendi.

Infine col quarto motivo di ricorso l'amministrazione denuncia la violazione dell'art. 16, 1° comma, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990 sotto il profilo che, in ogni caso, un atto come quello di specie, redatto il medesimo giorno di apertura della successione, non potevasi considerare come bilancio ai sensi della norma citata.

IV. - E' fondato il terzo motivo, il cui esame, a fronte degli altri, appare assorbente.

La commissione tributaria regionale, per quanto sinteticamente e di riflesso alla confutazione della contraria opinione dell'ufficio, ha mostrato di



considerare correttamente determinato il minor valore della partecipazione societaria, esposto nella dichiarazione di successione, in conseguenza di un "bilancio infrannuale" recettivo di quanto emergente da "pregresse delibere", tutte antecedenti al decesso di Versace, che avevano "comportato una riduzione delle attività, per effetto della distribuzione di utili e di dividendi, imputati alle riserve". Ciò a prescindere dal fatto che quel bilancio infrannuale non era stato regolarmente approvato in assemblea.

In tal modo la commissione tributaria ha ritenuto di poter prescindere dal più consistente valore delle risultanze del bilancio "ordinario", *id est* regolarmente approvato.

V. - Al fondo della considerazione della commissione tributaria si annida un errore di diritto.

In tema di imposta di successione, ai sensi dell'art. 16, 1° comma, lett. b), del d.lgs. 31 dicembre 1990 n. 346 (nel testo vigente *ratione temporis*), e ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell'attivo ereditario, occorre avere riguardo al valore del patrimonio netto delle stesse, che risulti dalla redazione dell'ultimo bilancio approvato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, poiché tale



valore è vincolante sia per il contribuente che per l'amministrazione finanziaria, alla quale è consentito procedere all'eventuale attualizzazione delle poste, attive e passive, espresse nel medesimo bilancio, se ritenute infedelmente rappresentative del patrimonio netto attuale dell'ente a causa di possibili mutamenti intervenuti tra la data di approvazione del bilancio e la morte del socio (v. di recente Sez. 5<sup>a</sup> n. 1972-15).

Tale dettagliata disciplina è stata enucleata al fine di evitare elusioni d'imposta e di determinare il valore dell'attivo prevenendo tentativi di artata riduzione dell'asse.

Per tale ragione il criterio di valutazione ivi stabilito, così come d'altronde quelli previsti nelle distinte norme del d.lgs. n. 346 del 1990 onde determinare l'attivo ereditario, è un criterio normativo che non ammette correttivi foranei non altrettanto normativamente supportati.

Ne consegue che - contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione tributaria - la base imponibile relativamente ad azioni, titoli e quote sociali non può essere determinata, ove risultino valori di bilancio regolarmente approvati, assumendo come criterio di computo distinte risultanze tratte da documenti diversi, come nella specie l'asserito ulteriore "bilancio



infrannuale" non regolarmente redatto o non regolarmente approvato secondo le ordinarie regole di diritto societario (artt. 2364 e 2435 cod. civ.).

Né possono rilevare alla stregua di "mutamenti sopravvenuti", suscettibili di essere considerati come limite alla valorizzazione in base all'ultimo bilancio, le circostanze evidenziate in sentenza circa la previsione di distribuzione di utili e dividendi, determinativa di una riduzione delle attività imputate a riserva. E' sufficiente al riguardo osservare che l'art. 2433, 2° comma, cod. civ. vieta, nella società per azioni, il pagamento di dividendi se non per utili "risultanti dal bilancio regolarmente approvato". E ciò conferma l'irrilevanza, nell'ottica delle ordinarie regole civilistiche come anche nei riflessi che ne conseguono nel campo fiscale, di documenti diversi tesi a legittimare un'attività distributiva del tipo di quella evocata.

VI. - Pertanto l'impugnata sentenza va cassata in relazione al primo e al terzo motivo di ricorso.

Segue il rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, diversa sezione, la quale provvederà a nuovo esame uniformandosi ai principi di diritto sopra esposti.

La commissione provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

p.q.m.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale della Lombardia.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, addì 18 novembre 2015.

Il Consigliere estensore  


Il Presidente  
